


NOTE DELLA RAGIONERIA

Accessorio, serve il contratto

Senza non si pagano le ore eccedenti dei docenti di ruolo

DI ANTIMO DI GERONIMO

L'assegnazione di ore eccedenti di insegnamento ai docenti a tempo indeterminato deve avvenire tramite la stipula di un contratto. E tale contratto va inviato alla Ragioneria territorialmente competente, per il controllo di legittimità, previsto dalla legge per gli atti negoziali che determinano l'insorgere di crediti retributivi, che devono essere liquidati dal tesoro. Se le ore eccedenti vengono attribuite al personale a tempo determinato, va applicata invece la procedura dematerializzata. Lo ha ricordato la Ragioneria territoriale dello stato di Milano con una nota inviata a tutti i dirigenti scolastici della provincia (n. 90060). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, reca anche un facsimile di contratto che può essere utile a tutti i dirigenti scolastici, che proprio in queste ore stanno ultimando le procedure di assegnazione delle ore eccedenti. Perché la procedura indicata dalla Ragioneria territoriale si applica a tutto il territorio nazionale. E dunque, si tratta di un provvedimento applicabile anche oltre i confini della provincia di Milano e che si aggiunge ai chiarimenti forniti da altri uffici periferici a seguito degli esiti del contenzioso in materia. La Ragioneria ha spiegato alle scuole che le ore eccedenti vengono pagate dal tesoro. E quindi gli atti negoziali che sottendono all'insorgenza dei crediti retributivi dei docenti interessati sono soggetti al controllo di legittimità degli uffici periferici del ministero dell'economia. Le ore di lavoro supplementare qualificate alla stregua di attività aggiuntive



di insegnamento, funzionali all'insegnamento, ore complementari di educazione fisica, ore prestate nella terza area di professionalizzazione negli istituti professionali, ore di insegnamento prestate in sostituzione di colleghi assenti e le ore di insegnamento nei corsi integrativi sono invece retribuiti direttamente dalle scuole. Ciò non vuol dire che tali attività non debbano essere contrattualizzate. Più semplicemente, esse non rientrano nella disciplina prevista per le ore eccedenti. Il fac simile di contratto predisposto dalla Ragioneria di Milano, peraltro, sgombra il campo dagli equivoci per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale. A questo proposito, l'organo di controllo fa espresso riferimento alla circolare 2424/2006 del ministero dell'istruzione, che prevede il diritto a tale emolumento anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti. Ma nulla dice a proposito della retribuzione nei mesi estivi.

Potrebbe essere utile, dunque, integrare il contratto, all'atto della stipula, con un espresso riferimento ad una nota dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata che, richiamando espressamente un parere dell'avvocatura dello stato di Potenza (2093/c14 del 28/4/2004) e una sentenza del tribunale di Matera (n.391 del 7/6/2007) ha chiarito che la retribuzione delle ore eccedenti va versata anche nei mesi di luglio e agosto. Così come previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del presidente della repubblica n.209/87, in forza del rinvio effettuato dal decreto del presidente della repubblica n.399/88.

©Riproduzione riservata

